

## **ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA**

Il Decreto Ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal [Decreto 296/2001](#), individua le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate alla patologia.

Il [Decreto Ministeriale 279/2001](#) (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie) individua le malattie rare e prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L'esenzione è estesa anche alle indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

L'elenco delle malattie croniche e delle malattie rare, esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni, è stato ridefinito e aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi LEA del 12 gennaio 2017.

Il nuovo elenco delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto è riportato nell'allegato 8 al DPCM.

Il nuovo elenco delle malattie rare è riportato nell'allegato 7 al DPCM.

Affinché le nuove prestazioni specialistiche inserite nei nuovi LEA, possano essere effettivamente erogate, è necessario attendere la pubblicazione delle tariffe, in via di definizione.

Nel periodo tra l'entrata in vigore dei nuovi LEA e la pubblicazione del decreto con le tariffe, verranno erogate le prestazioni elencate nel decreto del 2001 (LEA precedenti).

### **CHI HA DIRITTO**

I soggetti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con certificato riconoscimento della specifica patologia.

### **COSA BISOGNA FARE**

I soggetti interessati dovranno recarsi al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza e fare una richiesta verbale, esibendo la certificazione che, redatta da strutture sanitarie - pubbliche, universitarie, enti ecclesiastici o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), deve fare espresso riferimento alle patologie, così come individuate dalla normativa. Il certificato attestante il diritto all'esenzione viene rilasciato contestualmente alla richiesta e riporta, oltre ai dati anagrafici dell'assistito, il codice progressivo della malattia ed il codice di esenzione. Per le patologie considerate non croniche verrà riportato sul libretto sanitario l'eventuale limite temporale di validità previsto (di norma l'esenzione ha validità illimitata).



## Note

Le eventuali visite ed accertamenti occorrenti al fine di ottenere la certificazione specialistica devono essere richiesti dai medici curanti con l'indicazione del quesito diagnostico, e la raccomandazione agli assistiti di presentare agli specialisti tutta la documentazione sanitaria probatoria in loro possesso.

Tutte le visite e le altre prestazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione sono soggette al pagamento della quota di partecipazione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento per la diagnosi delle malattie rare.

Per le malattie croniche ed invalidanti esiste un [elenco prestabilito delle prestazioni esenti](#) correlate alla patologia.

Per le malattie rare non esiste un elenco prestabilito di prestazioni correlate: è il medico del Centro di riferimento che valuta se la prestazione può essere correlata alla malattia.